

CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA ANCONA

Costituito con D. Pref. n. 9367 del 03/04/1950 - Trasformato con Decr. P.R.G. n. 200 del 29/12/1999 - Ente Pubblico Economico

ORIGINALE

N. 475 DELL' 01/07/2014 PROT. N. 62438
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Area ZIPA di Ancona – Ditta FINGEST Trasporti S.r.I. – Autorizzazione a vendere parte dell'immobile in proprietà alla società NAUTICO TITO GROUP s.n.c. di Sigismondi Simone e Francesco di Ancona



ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA ANCONA

AREA ZIPA DI ANCONA – DITTA FINGEST TRASPORTI S.R.L. – AUTORIZZAZIONE A VENDERE PARTE DELL'IMMOBILE IN PROPRIETÀ ALLA SOCIETÀ NAUTICO TITO GROUP S.N.C. DI SIGISMONDI SIMONE E FRANCESCO DI ANCONA

Premesso:

- che con contratto del 28/08/74, Rep. n. 99183/18764 a rogito Notaio Giorgio Sabatini di Ancona registrato ad Ancona il 13/09/74 al n. 4289 Ufficio Atti Pubblici e trascritto alla Conservatoria dei Registri di Ancona il 04/09/74 al n. 11947 di reg. d'ordine e n. 8642 reg. di formazione il Consorzio vendeva alla Ditta Cinci Raniero di Ancona, un lotto di terreno distinto al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 165 mappali 32 (già 2/h) di mq. 2007 e mappale 33 (già 2/i) di mq. 262 per una superficie complessiva di mq. 2.269 nel compendio ZIPA di Ancona per un importo di £. 11.435.000, di cui £. 1.134.500 versate precedentemente alla stipula dell'atto e la parte residue pari a £. 10.210.500 regolata mediante 30 rate annuali consecutive uguali e costanti di £. 663.682,50 comprensive di quote di ammortamento capitale, rimborso spese, interessi ed accessori;
- che a seguito di vari passaggi di proprietà susseguitisi nel tempo, con atto del 19/03/2004, a rogito Notaio Sandro Scoccianti di Ancona Rep. N. 295073/47040, registrato ad Ancona il 19/03/2004 al n. 1552 Serie 1T, la ditta FINGEST TRASPORTI S.r.I. con sede a Sant'Ippolito (PU) Via delle Industrie, s.n. acquistava per riscatto anticipato di contratto di locazione finanziaria n.98070 275362 001 dalla società COOPERLEASING S.p.A. fabbricato industriale sito nel compendio ZIPA di Ancona distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 165, Mappale n.32 sub. 1-2-3-4-5-6, in ottemperanza a quanto stabilito dalla determinazione dirigenziale del Consorzio ZIPA n. 155 del 26/01/2004;
- visto l'art. 5 comma e) del citato contratto del 28/08/74, Rep. n. 99183/18764 (successivamente confermato nell'art.7 del contratto del 19/03/2004, Rep. N. 295073/47040) che tra l'altro testualmente recita: "le "ditte" assumono formale obbligo di non cedere o in qualsiasi modo sostituire a loro medesima, nel godimento dei rispettivi terreni compravenduti, persona, società od Enti, anche per modifica di ragione o denominazione sociale, senza il preventivo consenso scritto del Consorzio; analogo consenso preventivo dovrà essere richiesto e riportato per eventuale mutamento della specie dell'attività industriale rispetto a quella indicata nella domanda d'acquisto delle aree di terreno oggetto del presente atto";
- vista la nota del 22 maggio 2014 pervenuta al Consorzio in medesima data prot. n. 62274, successivamente integrata con note del 05/06/2014 prot.n. 62299 e del 13/06/2014 Prot. n. 62354 con le quali la Ditta FINGEST TRASPORTI S.r.I., ha richiesto il benestare per la vendita di parte dell'immobile in proprietà distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 165 mapp. 32 sub. 8 Via E. Mattei P. T ZC 2 Categ. D/7 -Rendita 3.126,00, ed al



Catasto Terreni al Foglio 165 mapp. 145 della superficie di mg. 146, meglio individuato con le visure (All. A1 - A2), la denuncia di variazione del 27/05/2014 prot.n. AN0100113 (All. A3), il tipo di frazionamento prot. n. 2014/AN0099899 del 27/05/2014 (All. A4), la planimetria allegata (All. A5) e l'elaborato planimetrico (All. A6), alla società Nautica Tito Group s.n.c. di Sigismondi Simone e Francesco con sede ad Ancona zona ZIPA Via Pantaleoni snc, avente come attività "la riparazione e manutenzione di imbarcazioni e natanti", come si evince dalla documentazione presentata depositata agli atti di questo Consorzio (visure, denuncia di variazione, tipo di frazionamento, planimetria catastale, elaborato planimetrico, visura C.C.I.A.A, documentazione per verifica antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/11/2011 della ditta acquirente, certificato di destinazione urbanistica del 11/06/2014 e attestazione di avvenuto versamento della somma di € 488,00, compresa IVA, come previsto dalla delibera del Consorzio n. 3867/2008 quale spesa istruttoria pratica;

- preso atto che la società venditrice nella documentazione trasmessa ha precisato che la restante parte dell'immobile le resterà in proprietà con l'uso mediante contratti di locazione autorizzati dal Consorzio alle società ITSA International Transport Services Associated s.p.a. e ZIP Bar per lo svolgimento delle rispettive attività;
- **che** con nota del 05/06/2014 prot. n. 62300 il Consorzio ZIPA ha provveduto a richiedere alla Prefettura di Ancona le verifiche di legge ai sensi dell'art. 91 del D.lgs.n. 159/2011 e s.m.i. relative alla società menzionata;
- preso atto della nota del 30/06/2014 prot. n. 0039824 acquisita al prot. ZIPA n. 62438 del 01/07/2014 con la quale la Prefettura di Ancona, esperiti gli accertamenti di legge, informa che a carico della società e dei soggetti elencati richiesti dal Consorzio non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011;
- **preso atto** delle volontà espresse dalla società venditrice e della società interessata al perfezionamento dell'operazione in questione, come si evince dai documenti depositati agli atti del Consorzio;
- che con deliberazione n. 3219 del 14/10/97, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio in attuazione dell'art. 51/f della legge 127/97 ha autorizzato il Direttore del Consorzio a rilasciare il preventivo benestare di cui sopra demandandogli ampia facoltà per la sottoscrizione di atti inerenti il benestare di che trattasi;
- visto e richiamato il regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento di attività produttive approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge (All. B);



CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA ANCONA

- preso atto delle finalità dell'operazione di cui si chiede l'autorizzazione, fermo restando il rispetto degli obblighi imposti con contratto del 28/08/74, Rep. n. 99183/18764 a rogito Notaio Giorgio Sabatini di Ancona, ribaditi con successivo contratto del 19/03/2004, a rogito Notaio Sandro Scoccianti di Ancona Rep. N. 295073/47040, e quanto previsto dal "regolamento per l'assegnazione delle aree"e dallo "schema di contratto tipo" approvati con le deliberazioni sopra citate, che la ditta FINGEST Trasporti s.r.l. e la Nautica Tito Group s.n.c. di Sigismondi Simone e Francesco si obbligheranno ad accettare nel contratto di compravendita, subordinatamente ai regolamenti comunali vigenti, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile e quindi in sintonia con la destinazione urbanistica prevista dal P.P. del Porto in variante al P.R.G. del Comune di Ancona;
- considerato che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione rispetto ai richiamati vincoli contrattuali;
- ritenuto che l'adozione del presente atto non contrasta con leggi o regolamenti, ordini e discipline e che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari da parte del Consorzio;
- ritenuto doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, stante l'urgenza manifestata dalle ditte interessate;
- vista la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;

DETERMINA

di autorizzare, per quanto di competenza, la Ditta "FINGEST TRASPORTI 1) S.r.I." con sede a Sant'Ippolito (PU) - Via delle Industrie, s.n., proprietaria dell'immobile sito nel compendio Z.I.P.A. di Ancona Via Mattei - a vendere parte del medesimo, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 165 mapp. 32 sub. 8 Via E. Mattei P. T ZC 2 Categ. D/7 -Rendita 3.126,00, ed al Catasto Terreni al Foglio 165 mapp. 145 della superficie di ma. 146, meglio individuato con le visure (All. A1 - A2), la denuncia di variazione del 27/05/2014 prot.n. ANO100113 (All. A3), il tipo di frazionamento prot.n. 2014/AN0099899 del 27/05/2014 (All. A4), la planimetria allegata (All. A5) ed l'elaborato planimetrico (All. A6) alla società Nautica Tito Group s.n.c. di Sigismondi Simone e Francesco con sede ad Ancona zona ZIPA Via Pantaleoni snc, per lo svolgimento dell'attività dichiarata e per le motivazioni di cui alle premesse, in conformità alla documentazione allegata alla richiesta. subordinatamente alle normative comunali vigenti, per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile e quindi in sintonia con la destinazione urbanistica prevista dal PRG e dal PPE in Variante dello stesso PRG del Comune di Ancona;



- 2) di confermare inoltre tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenute nel citato contratto del 28/08/74, Rep. n. 99183/18764 a rogito Notajo Giorgio Sabatini di Ancona e del contratto del 19/03/2004- Rep. N. 295073/47040, a rogito Notaio Sandro Scoccianti di Ancona, in quanto compatibili con la situazione attuale e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e nel rispetto del "Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge" (All. B), e dello schema di contratto tipo di compravendita (ALL, C) per quanto compatibili, approvato con deliberazione n. 3358, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, modificato con deliberazione n. 3372 del 19/11/1999 e con deliberazione 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge.
- 3) di subordinare la presente autorizzazione alle seguenti condizioni:
 - a) la Nautica Tito Group s.n.c. di Sigismondi Simone e Francesco con sede ad Ancona zona ZIPA Via Pantaleoni snc_dovrà sottoscrivere una dichiarazione nel contratto di compravendita con la quale confermi l'accettazione di tutte le clausole del regolamento ZIPA, approvato con deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012 e ribadisca testualmente gli impegni di cui agli articoli 5/6/7/8 dello schema di contratto tipo di compravendita (All. C) approvato con deliberazione n. 3358, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, modificato con delibe-razione n. 3372 del 19/11/1999, integrato con deliberazione n. 3719 del 07/10/2004, esecutive ai sensi di legge, per tutto quanto attiene alla specifica situazione così come rappresentata;
 - b) le stesse dovranno avere come nuovo riferimento temporale la data di sottoscrizione del contratto di compravendita;
 - c) l'atto di compravendita dovrà essere inviato a questo Consorzio in copia autentica, munito degli estremi di avvenuta registrazione, entro 6 mesi dalla stipula, pena la decadenza della presente determinazione;

il tutto sotto la responsabilità del Notaio rogante;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza segnalata dalle ditte richiedenti l'autorizzazione.



Data: 27/05/2014 - Ora: 12.31.06

Visura n.: AN0100114 Pag: 3

Segue

Situazione degli atti informatizzati al 27/05/2014 Visura per soggetto

3. Unità Immobiliari site nel Comune di ANCONA(Codice A271) - Catasto dei Fabbricati

Ufficio Provinciale di Ancona - Territorio

Servizi Catastali

Outrate

			,		-										
INC	Dati ulteriori		Annotazione		****				Annotazione		1	••••	THE SAME OF STREET	• •	× 14.0
ALTRE INFORMAZIONI	Indirizzo	Dati derivanti da	Euro 3.126,00 VIA ENRICO MATTEI SNC piano: T; VARIAZIONE del 27/05/2014 n. 62430	.1/2014 in atti da! 27/05/2014 (protocollo	n. AN0100113) FRAZIONAMENTO	PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI	-DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI	SPAZI INTERNI	VIA ENRICO MATTEI SNC piano: T;	VARIAZIONE del 27/05/2014 n. 62430	.1/2014 in atti dal 27/05/2014 (protocollo	n. AM0100113) FRAZIONAMENTO	PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI	-DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI	SPAZI INTERMI
	Rendita		Euro 3.126,00						Euro 53,92			÷			
VTO		ý								14					
OATI DI CLASSAMENTO	Consistenza								87 m²						
DATI	Classe								1						
i i	Categoria		D/7						C/2						
	Micro	Zona													
	Zona	Cens.	7						7						
	Sub		8						6						
IFICATIVI	Particella		32						32						
DATI IDENTIFICATIVI	Foglio		165						165						
	Sezione	Urbana													
ż			-						7						

classamento e rendita proposti (d.m. 701/94) Immobile 1: Annotazione:

classamento e rendita proposti (d.m. 701/94) Immobile 2: Annotazione:

Totale: m² 87 Rendita: Euro 3.179,92

Intestazione degli immobili indicati al n. 3

ż	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
-	FINGEST TRASPORTI S.R.L. con sede in SANT IPPOLITO	01197190414	(1) Proprieta' per 1/1

Sle De

Data: 27/05/2014 - Ora: 12.31.06

Fine

Visura n.: AN0100114 Pag: 4

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 27/05/2014

4. Immobili siti nel Comune di ANCONA(Codice A271) - Catasto dei Terreni

Ufficio Provinciale di Ancona - Territorio

Servizi Catastali

Ogenzia –

	Г	Τ	1			Γ-				
MAZIONI	Dati ulteriori					and annual				1
ALTRE INFORMAZIONI	Dati derivanti da		FRAZIONAMENTO del 27/05/2014 n. 99899 .1/2014 in atti dal	27/05/2014 (protocollo n .	27/05/2014	FRAZIONAMENTO del 27/05/2014	n. 99899 .1/2014 in atti dal	27/05/2014 (protocollo n.	AN0099899) presentato il	27/05/2014
	dito	Agrario	Euro 0,01			Euro 0,01	•			
70	Reddito	Dominicale	Euro 0,02			Euro 0,01				
DATI DI CLASSAMENTO	Deduz.									
DI CLA	m²)		46			26				
DATI	Superficie(m²)	ha are ca	01 46			01		-		
	se		n			n				
	Qualità Classe		INCOLT			INCOLT	PROD	-		
	Porz		1							
rivi	Sub									
DATI IDENTIFICATIVI	Foglio Particella		145			146				
DATI	Foglio		165			165				
ż		•	-			7				

Totale: Superficie 02.72 Redditi: Dominicale Euro 0,03 Agrario Euro 0,02

Intestazione degli immobili indicati al n. 4

 LE DERITTI E ONERI REALI	(1) Proprieta' per 1/1
CODICE FISCA	01197190414
DATI ANAGRAFICI	FINGEST TRASPORTI S.R.L. con sede in SANT IPPOLITO

Totale Generale: vani 9 m2 140 Rendita: Euro 6.623,29

Agrario Euro 0,02 Totale Generale: Superficie 02.72 Redditi: Dominicale Euro 0,03

Tributi erariali: Euro 1,00 Ricevuta n. 16106

Visura ordinaria

Unità immobiliari n. 7

Richiedente: PAOLONI S



Ufficio Provinciale di Ancona - Territorio Servizi Catastali

Ricevuta di Avvenuta Denuncia di Variazione

arritorio

Ora: 12.26.42

pag: 1 di 1

Data: 27/05/2014


All A3

Unità in soppressione n.: 1 Unità in costituzione n.: 4 Motivo della variazione: FRAZICNAMENTO PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI, DIVERSA DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI Unità in variazione n.: -Ditta n.: 1 di 1 Unità a dest.speciale e particolare n.: 1 Unità a destinazione ordinaria n.: 1 Beni Comuni non Censibili n: 2 Comune di ANCONA (Codice: K1AA) Tipo Mappale n.: -Codice di Riscontro: 000262P77 Protocollo n.: AN0100113 Catasto Fabbricati

ċ			Rendita Rur		_		2 126 00	0000	53 02	2000	0000		00,00	
1			Rend				2 12	2.12	ï				_	
,	Dati di classamento proposti													
	Dari di class		Con Cot	Sup.Cat.					30	60				
				Cons.					L	/8				
			ē	ZC Cat. Ci.			-		;	0.1				
			-	Cat.			-	002 D07		C02				
				ZC				005		005				
				Ubicazione				VIA ENRICO MATTEI n. SNC, p. T	The second of th	VIA ENÈICO MATTEI n. SNC, p. T	CIT - DIG - THE AND COLUMN TO 1 1 2	10 VIA ENKICO MATTELE. SINC, P. 1-1, 2	T. DIVO THERETAL COLUMN	VIA ENRICO MATTEL n. SNC, p. 1
				Sub.		9	5	×		6		10		Π
_				Numero		33	35	32	75	32		32		32
TLIAR	TOTAL STA			Foglio)	165	100	165	201	165		165		165
I INIT A' IMMORIL IARI	VIIVIO	Identificativo catastate		Prog Op. Sez.UR. Foglio										
AT IA	4	cativo c		Op.	i.	c	n	C	ر	C	,	C	,	C
LIL	11110	Identifi		Prog	.00	1	_	•	7		,	4		٧

Protocollo n.: 7 N0100113 ASSISTENT FINANCO

Ricevuta n.: 16105/2014



TIPO FRAZIONAMENTO

ATTO DI AGGIORNAMENTO

Attestato di Approvazione

DU. DG

Ufficio provinciale di: ANCONA - Territorio

Protocollo: 2014/99899

Data: 27/05/2014

Codice file PREGEO:

Pag. 1 di 1

Dati generali del tipo

Comune

ANCONA

Foglio Tecnico Provincia 165

SERAFINI ARNALDO PESARO E URBINO

Sez. Censuaria

Particelle Qualifica

33 GEOMETRA

Esiti dell'aggiornamento censuario

Sintesi delle variazioni

Di seguito si riportano i dati di approvazione che hanno determinato il corrispondente aggiornamento della Banca Dati:

Frazionamento

		Identificativo					icie		Lotti	Dati Censuari		٦.D.	R.A.		
zione	Origina	le	risorio	tivö	0 m ²				sorio	tivo	ità	ននេ			izioni
Operaz	principale	qns	Provvis	Definit	ha	а	ca	Natura	Provvis	Definitivo	Quali	Clas	€	€	Dedu
0	33	000		8	00000	02	72	SN			093	U	0,03	0,01	NO
s	33	000			00000	00	00				000				
С		000	a	1.45	00000	01	46	SN			000		0,02	0,01	NO
С		000	b	146	00000	01	26	SN			000		0,01	0,01	NO

Estremi di approvazione del tipo

Il presente TIPO FRAZIONAMENTO è stato redatto su estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio con prot. n. 0091235/2014 del 06/05/2014 e viene approvato perché riconosciuto conforme alle norme vigenti

Protocollo n.:

2014/AN0099899

Data di approvazione: 27/05/2014

Il Tecnico:

Il Direttore dell'Ufficio:

(Responsabile del procedimento)

APPROVAZ. AUTOMATICA

PLACIDO MIGLIARDO

Dati amministrativo contabili


Ricevuta di cassa n.: 16035


Data di richiesta del servizio: 27/05/2014

Riscossi € 81.00 di cui € 16.00 per l'imposta di bollo riscossa in modo virtuale ed € 65.00

per tributi speciali catastali

You BIZUEDY





cheda n.1

ELABORATO PLANIMETRICO lato da: afini Arnaldo critto all'albo: eometri Prov. Pesaro

Agenzia delle Entrate CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Ancona

N. 808

omune di Ancona

≥zione:

Foglio: 165 imostrazione grafica dei subalterni

Particella: 32

Protocollo n.

del

Du Ac


Tipo Mappale n.

del


Scala 1 : 500

PIANO TERRA


Mapp.140



PIANO PRIMO



PIANO SECONDO





REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA VENDITA E LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI IMMOBILI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Articolo 1 (ambito oggettivo del regolamento)

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di assegnazione, vendita, locazione degli immobili destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività del settore terziario nonché ad ogni altra attività conforme alle esigenze ed all'utilità dell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (Z.I.P.A.), ai sensi degli artt. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, 36, comma 5° della I. 5 ottobre 1991 n. 317, 5, comma 2°, lett. f) ed h) della legge regionale Marche 19 novembre 1996 n. 48 e di ogni altra disposizione in materia eventualmente sopravvenuta.
- 2. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure per l'insediamento, a qualsiasi titolo, di attività imprenditoriali nell'ambito territoriale del Consorzio.

Articolo 2

(individuazione e scelta delle localizzazioni)

- 1. L'individuazione e la scelta delle localizzazioni nell'ambito degli agglomerati industriali del Consorzio spettano al Consorzio medesimo ai sensi dell'art. 36, comma 5° della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
- 2. Tale individuazione avviene, anche tenendo conto delle istanze dei richiedenti, sulla base dei seguenti parametri:
- a) prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli strumenti urbanistici consortili;
- b) disponibilità attuale di immobili e necessità di ricorrere alle procedure espropriative;
- c) disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
- d) caratteristiche delle iniziative imprenditoriali oggetto di istanza e loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su quelli programmati, fermo restando l'obbligo di preventiva valutazione dell'impatto ambientale delle iniziative medesime e di ogni altra esigenza correlata alla tutela dall'inquinamento dei suoli e delle acque nonché alla eventuale bonifica dei suoli.

Articolo 3 (localizzazione degli insediamenti)

- 1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono essere localizzate su immobili:
 - a) già in proprietà del Consorzio;
 - b) che il Consorzio deve ancora acquisire;
 - c) di proprietà delle ditte che intendono realizzare le iniziative;
 - d) di proprietà di terzi che le ditte promotrici dell'iniziativa intendono acquisire.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. b), l'assegnazione è subordinata al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile in capo al

- Consorzio, escluso ogni diritto a risarcimenti e/o indennizzi nel caso di mancato perfezionamento dell'acquisto medesimo.
- 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1°, lett.d), la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell'istruttoria sull'istanza di assegnazione.

Articolo 4 (vendita degli immobili)

- 1. Gli immobili di cui all'articolo 3, comma 1°, lettere a) e b), sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula della compravendita e così come pervenuti al Consorzio in forza dei rispettivi titoli di provenienza, sulla base di uno schema tipo di contratto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al predetto schema in presenza di situazioni specifiche.
- 2. Nella domanda di assegnazione gli interessati devono, previa esatta localizzazione dell'immobile, fornire preventivamente specifici elementi in ordine all'impatto ambientale dell'insediamento oggetto dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di osservanza dell'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 146, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della legislazione regionale in materia.
- 3. Nella domanda di assegnazione gli interessati debbono altresì fornire specifiche indicazioni in ordine ai potenziali effetti inquinanti, sul suolo e sulle acque, dell'attività oggetto di iniziativa, impegnandosi comunque al rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: il d. Igs. 3 aprile 2006 n. 152, il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamentare attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.
- 4. Gli interessati debbono altresì impegnarsi, con la domanda di assegnazione, ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune nel quale ricade l'iniziativa, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.
- 5. Nella domanda di assegnazione, inoltre, gli interessati debbono dare atto di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali e che è stata espletata ove necessario l'attività di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici; in caso contrario, devono impegnarsi, a propria cura e spese e senza responsabilità del Consorzio, all'esecuzione di tale operazione prima della stipula della vendita
- 6. Nella domanda dev'essere specificato se l'interessato intende procedere

all'acquisto tramite contratti di leasing. In tal caso l'assegnazione avverrà nei confronti dell'istante e della società di leasing che dovranno assumere tutti gli impegni stabiliti dal presente regolamento, nonché l'impegno a riprodurre tali obblighi nei successivi, eventuali contratti stipulati con terzi. Analoga procedura dovrà essere seguita qualora l'assegnatario intenda stipulare un contratto di leasing successivamente alla assegnazione e comunque prima della stipula.

Articolo 5 (destinazione degli immobili)

- 1. Gli immobili di cui all'articolo 3, lett. a) e b), devono essere dall'acquirente destinati esclusivamente alla localizzazione di insediamenti produttivi, servizi, nonché di ogni altra attività contemplata all'articolo 1, e possono essere trasferiti ad imprenditori costituiti in forma individuale o associata.
- 2. L'atto di cessione deve contenere:
- a) l'indicazione dell'attività imprenditoriale da svolgere sull'immobile oggetto di trasferimento e l'impegno dell'acquirente di avviare l'attività entro il termine perentorio stabilito nell'atto di cessione;
- b) l'impegno dell'acquirente a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui al precedente articolo 1, per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula. In caso di attività diversa da quella iniziale ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso del Consorzio.
- c) l'impegno dell'acquirente, in caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) e l'impegno del terzo all'osservanza degli obblighi di cui alla presente lett. c). L'acquirente è esonerato dagli impegni di cui alla presente lettera c) nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali inseriti in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).
- 3. E' in facoltà del Consorzio effettuare controlli finalizzati a verificare l'adempimento degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
- 4. In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di vendita.
- 5. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, che deve essere preceduta da diffida a cessare dalla condotta inadempiente con assegnazione di un termine perentorio, ed i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte dell'acquirente o del suo avente causa, della successiva comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà

- all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale da stabilirsi nel contratto, e salvo il maggior danno.
- 6. Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponde all'acquirente o al suo avente causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
- 7. Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell'assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi. Solo qualora il Consorzio riutilizzi detti impianti, sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all'ultima parte del comma precedente.
- 8. Le suindicate cause di risoluzione non pregiudicano l'applicabilità al Consorzio dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive.
- 9. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5,6,7 e 8 del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali realizzate dal Consorzio ed inserite in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).

Articolo 6 (servitù)

- Il Consorzio può riservarsi il diritto di costituire in ogni tempo a carico dell'immobile oggetto di trasferimento, e limitatamente alle parti di esso non occupate da insediamenti produttivi, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., soltanto le servitù, di volta in volta individuate, strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali.
- 2. Ove il peso imposto ai sensi del comma precedente sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, all'assegnatario potrà riconoscersi il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo.

Articolo 7 (Convenzioni)

- 1. E' in facoltà del Consorzio stipulare convenzioni con i proprietari degli immobili di cui alla lett. c) dell'articolo 3 e con gli imprenditori interessati ad avviare attività sugli immobili di cui alla successiva lettera d) dello stesso articolo.
- 2. Il contenuto di tali convenzioni sarà conforme, per quanto possibile, alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8 (prezzo degli immobili)

1. Il prezzo di vendita degli immobili ed il canone per la locazione degli stessi è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consorzio per singole zone di ciascun agglomerato ovvero per singoli lotti o beni in ragione della loro ubicazione rispetto alle infrastrutture consortili, alle dimensioni, alle caratteristiche, alla destinazione urbanistica e ad ogni altro parametro di valutazione rilevante a giudizio del Consorzio.

Articolo 9 (domande)

- Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, per ottenere l'assegnazione di immobili o l'insediamento di iniziative imprenditoriali, anche in caso di ampliamento e/o variante, gli interessati devono presentare al Consorzio domanda scritta corredata dalla documentazione prevista dagli appositi modelli.
- 2. Le domande devono essere altresì corredate della ricevuta del versamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, stabilita ed aggiornata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
- 3. Le domande sono esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- 4. L'ordine di esame delle domande può essere variato in presenza di gravi motivi di urgenza quale, a titolo non esaustivo, sfratto esecutivo, ovvero per consentire l'avvio di iniziative di particolare rilevanza per dimensioni dell'insediamento produttivo, tempi di realizzazione, tipologia di attività, esigenze occupazionali attuali o programmate; tali ragioni di priorità devono essere dall'interessato adeguatamente documentate all'atto della presentazione della domanda.

Articolo 10 (dell'assegnazione)

- 1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di assegnazione nei successivi sessanta giorni dalla avvenuta presentazione dell'istanza, dandone comunicazione agli interessati.
- 2. In sede di valutazione delle domande il Consorzio dovrà tenere conto di

- ogni modifica dei propri compiti e competenze eventualmente intervenuti nelle more, in ogni caso assumendo la decisione definitiva in coerenza con i programmi e le finalità istituzionali del Consorzio.
- 3. In caso di accoglimento della domanda, nella delibera di assegnazione dell'immobile deve indicarsi la data di stipula del contratto, previo versamento di un importo pari al 16,5% del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, da effettuarsi da parte dell'assegnatario entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della disposta assegnazione, pena la decadenza dalla stessa.
- 4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della assegnazione, l'assegnatario dovrà versare un ulteriore importo pari al 16,5% del prezzo, pena la decadenza dall'assegnazione.
- 5. Il saldo dovrà avvenire, al massimo, contestualmente alla stipula del contratto.
- 6. L'assegnazione non è cedibile a terzi, pena la decadenza immediata.

Articolo 11 (locazione di immobili)

- 1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di locazione di immobili entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, dandone comunicazione agli interessati.
- 2. L'istruttoria va in ogni caso condotta in conformità a quanto stabilito dal comma 2° del precedente articolo 10.
- 3. In caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione devono essere indicati gli estremi identificativi dell'immobile, il canone complessivo, il termine per la stipula del contratto nonché l'invito all'interessato ad intervenire a detta stipula.

Articolo 12

(iniziative imprenditoriali su immobili non di proprietà consortile ubicati all'interno delle lottizzazioni consortili)

- 1. I proprietari di immobili occorrenti per la realizzazione dell'insediamento o di altre attività produttive ai sensi dell'articolo 1, devono presentare domanda al Consorzio ai sensi del precedente articolo 10.
- 2. Nella domanda deve indicarsi l'impegno dell'interessato a versare al Consorzio i contributi di urbanizzazione per le infrastrutture generali realizzate a cura del Consorzio medesimo.
- 3. L'ammontare del contributo è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il versamento del contributo va effettuato dopo l'accoglimento della domanda di utilizzo degli immobili, nei termini stabiliti dalla delibera di approvazione.
- 5. Il mancato versamento dei contributi entro il termine di cui al precedente comma 4° implica la decadenza del diritto dell'interessato alla realizzazione dell'iniziativa.

Articolo 13 (deroghe)

- 1. In casi di:
 - a) comprovata ed estrema urgenza;
 - b) necessità di realizzare iniziative ed infrastrutture di particolare complessità e rilevanza, economica e tecnica;
 - c) necessità di conformare gli atti di assegnazione, vendita o locazione ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti;
 - d) opportunità di indire procedure d'asta in relazione alla peculiarità del bene oggetto di procedura;
 - il Consorzio, con delibera motivata, può derogare alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Articolo 14 (norma finale)

- 1. Il Consorzio può stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di sua competenza, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1° del presente articolo, l'assegnatario è tenuto ad accettare le pattuizioni ed ogni clausola, anche relativa agli oneri di manutenzione, contenuta nelle convenzioni stipulate dal Consorzio.

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO Z.I.P.A.

Premesso

che, con provvedimento del, n, è stata disposta in favore della ditta
concessione alle imprese di immobili e per l'insediamento di attività produttive (in appresso "il regolamento"),
approvato dal Consorzio con delibera di del, n, che, allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale e viene dalla Ditta
sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione,
tutto ciò premesso tra il Consorzio e la Ditta si conviene e si
stipula quanto segue:
Art. 1
All. I

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore interpretativo.

Art. 2

Il Consorzio vende e trasferisce alla Ditta, che accetta, il terreno di sua proprietà ubicato in tenimento di, distinto in catasto al fg. part. sub e meglio identificato nella allegata planimetria che è parte integrante del presente atto.

Art. 3

Il terreno è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, pesi, oneri e servitù dei quali la Ditta dichiara con il presente atto di avere assunto piena conoscenza, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione, diritto e ragione anche per la presenza di vizi occulti, dei quali pure la Ditta dichiara di avere accertato l'inesistenza.

Art. 4

La Ditta conferma gli impegni, assunti nella domanda di assegnazione, di cui all'art. 4 del regolamento. In particolare la ditta dichiara e conferma l'impegno di osservare l'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 16, del D.P.R. 12 aprile 1996 e della legislazione regionale in materia, nonché di osservare la vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: la legge 10 maggio 1976 n. 319, la legge 18 maggio 1989 n. 183, la legge 28 agosto 1989 n. 305, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o reaolamentare attuativa e/0 modificativa. anche sopravvenuta.

La Ditta si impegna inoltre ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune di, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.

La Ditta conferma di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali, e che gli immobili interessati dall'iniziativa sono stati resi oggetto di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici (eventuale).

Art. 5

La Ditta si impegna a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni dalla stipula del presente atto. In caso di attività diversa da quella iniziale, ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso esplicito del Consorzio, fermo restando l'obbligo di assicurare la conformità dell'attività alle finalità di sviluppo imprenditoriale perseguite dal Consorzio.

In caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, la Ditta si impegna ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni e patti di cui al presente articolo nonché dei successivi articoli 6, 7 e 8, compreso l'impegno del terzo acquirente di osservare, a sua volta, tutti i medesimi obblighi.

Art. 6

La proprietà e ogni altro diritto di godimento sui beni oggetto di trasferimento sui quali non sia stata avviata l'attività imprenditoriale di cui all'articolo 5 non sono cedibili, totalmente o parzialmente, sia da parte della Ditta che dai suoi aventi causa, per il periodo di tre anni decorrenti dalla assegnazione definitiva, salvo preventivo assenso esplicito da parte del Consorzio.

Analogo divieto, salvo preventivo assenso esplicito del Consorzio, vige nel caso di cessione di una quota del capitale sociale della Ditta superiore al 50%. La Ditta si impegna a riprodurre tale divieto negli eventuali atti di cessione stipulati con i terzi acquirenti.

La Ditta si impegna a comunicare al Consorzio la modifica della propria struttura e della propria ragione sociale, mediante invio di lettera raccomandata A/R entro dieci giorni dalla intervenuta variazione.

Art. 7

Nei casi in cui sia previsto, a norma degli articoli 5 e 6, il preventivo assenso esplicito del Consorzio, le parti si danno reciprocamente atto che esso è condizionato alla preventiva assunzione dell'obbligo da parte della Ditta o dei suoi aventi causa a mantenere sull'immobile la permanente ed effettiva destinazione imprenditoriale, ai sensi dell'art. 1 del regolamento.

Art. 8

In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli artt. 5 e 6, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte della ditta o del suo avente causa, della comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento della proprietà dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale che viene qui stabilita nella misura del 5% sul prezzo stabilito per l'acquisto dell'area pari a £. _____ed Euro _____ salvo il maggior danno.

Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponderà alla Ditta o ai suoi aventi causa il prezzo dei manufatti , stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o , in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Ancona.

Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi.

Decorso tale termine il Consorzio provvederà a riconoscere alla ditta l'indennizzo relativo al terreno adottando i criteri di cui al precedente comma 2 mentre i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto della Ditta o dei suoi aventi causa a compensi, risarcimenti e/o indennizzi eccezion fatta per l'ipotesi in cui il Consorzio riutilizzi detti impianti entro 12 mesi nel qual caso sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui al precedente comma 2. Qualora il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno demolire i manufatti, in tutto o in parte, le spese relative saranno a carico della ditta e dei suoi aventi causa e saranno detratte dall'importo dell'indennizzo.

Qualora l'immobile - libero o meno da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione - sia gravato da finanziamenti ipotecari accesi dalla ditta, quest'ultima riconosce il diritto del Consorzio di estinguere direttamente nei confronti dell'istituto finanziatore, del quale rimangono salvi ed impregiudicati i relativi diritti acquisiti, la quota residua del predetto finanziamento, che sarà detratta dal prezzo dell'immobile come determinato ai sensi del secondo comma del presente articolo, se privo di sovrastanti costruzioni, impianti o strutture di qualsivoglia genere e del terzo comma del presente articolo se gravato da sovrastanti manufatti. impianti e strutture di qualsivoglia genere. La Ditta riconosce altresì il diritto del Consorzio di accollarsi l'onere pagamento delle residue rate del finanziamento concesso dall' Istituto finanziatore, anche in prospettiva di una adeguata ed utile riassegnazione e di detrarle altresì dal prezzo dell'immobile di cui ai suddetti 2° e 3° comma del presente articolo, dedotta in ogni caso la penale, e fatto comunque salvo il risarcimento di eventuale danno.

Le parti si danno reciprocamente atto che le suindicate cause di risoluzione del presente contratto non pregiudicano l'applicabilità dell'art.63 della legge 23 dicembre 1998 n.448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive."

Art. 9

Qualunque impianto e manufatto strumentale all'attività imprenditoriale da svolgersi sull'immobile oggetto di vendita deve essere realizzato in conformità al quadro tecnico economico redatto in data ed al progetto preliminare redatto in data ____ a firma del tecnico , entrambi depositati tra gli atti del consorzio che controfirmati dalle parti si intendono formare parte integrante e sostanziale del presente atto. La ditta si obbliga altresì ad inviare al consorzio copia conforme all'originale del titolo abilitativi di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari dell'edilizia, entro 10 ag. dall'avvenuto rilascio da parte del Comune interessato a mezzo raccomandata A.R. Eventuali varianti progettuali dovranno essere previamente approvate dal Consorzio.

Il ritardo nel rilascio di licenze, autorizzazioni e permessi, ivi incluso quello a costruire, ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione del progetto non costituisce motivo di proroga del termine di avvio dell'attività di cui all'art. 5, salva la possibilità che il Consorzio conceda la proroga di cui al medesimo articolo. Parimenti tale ritardo non costituisce causa di pretesa di danni nei confronti del Consorzio.

Art. 10

Il Consorzio si riserva la facoltà di insediare su porzioni dell'area oggetto di vendita, non interessate dagli insediamenti strumentali all'attività imprenditoriale, servizi ed impianti, interrati e/o in superficie, e/o linee aeree comunque destinati a servire gli agglomerati industriali del Consorzio medesimo. All'uopo, s'intende costituita sin da oggi la relativa servitù perenne senza diritto alcuno della Ditta o di suoi aventi causa a corrispettivi o indennizzi, atteso che di tale peso le parti hanno già tenuto conto nella determinazione del prezzo.

Art. 11

In previsione della necessità di realizzare l'intera zona industriale ZIPA di cui il terreno oggetto di vendita è parte, e con riferimento al piano di lottizzazione approvato con delibera, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di procedere ad ogni necessario adempimento di carattere tecnico ed amministrativo, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di imporre specifiche servitù, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., di passaggio, di acquedotto, di scarico, di appoggio e di infissione di chiusa, di elettrodotto, di passaggio di linee di telecomunic'azioni di qualsiasi tipo, purché strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali. Ove il peso imposto sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, alla Ditta o ai suoi aventi causa è riconosciuto il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo da determinarsi a cura del Consorzio.

Art. 12

Le pattuizioni di cui al presente contratto si applicano, ai sensi dell'art. 4, comma 6° del regolamento, anche nel caso di acquisto dell'immobile mediante contratto di *leasing*.

Art. 13

La Ditta dichiara di essere a perfetta conoscenza delle clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di, in data, accettandone tutti gli effetti formali e sostanziali.

Art. 14

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, la Ditta accetta sin d'ora, e s'impegna a far accettare ad eventuali suoi aventi causa, ogni deroga necessaria per conformare il presente contratto ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti, fermo restando l'obbligo del Consorzio che le

deroghe siano disposte al fine esclusivo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento, la Ditta accetta altresì, e s'impegna a far accettare a suoi eventuali aventi causa, tutti gli effetti scaturenti dalle determinazioni del Consorzio finalizzate a stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di competenza consortile, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.

Art. 15

Il prezzo di vendita dell'immobile oggetto del presente contratto è stabilito in Lit. pari ad Euro, oltre IVA come per legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale prezzo è stato dalla Ditta integralmente corrisposto al momento della sottoscrizione del presente contratto. Del saldo il Consorzio qui rilascia ampia e formale quietanza.

Art. 16

Ogni controversia insorta in esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui uno nominato dal Consorzio, l'altro dalla Ditta o da suo avente causa, ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

La sede dell'arbitrato sarà in Jesi e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Consorzio Z.I.P.A.

La Ditta

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., la Ditta dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

Art. 3 (rinuncia ad eccezioni su vizi, anche occulti, della cosa venduta) – Art. 5 (obbligo di mantenimento dell'attività imprenditoriale e limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) – Art. 6 (limitazione alla cedibilità di diritti reali e di godimento nonché di quote sociali) – Art. 7 (obbligo

di mantenimento della destinazione imprenditoriale) - Art. 8 (risoluzione di diritto ed accollo delle spese di eliminazione manufatti da parte della Ditta) - Art. 9 (limitazione di responsabilità del Consorzio per diniego di permessi) - Art. 10 (rinuncia ad indennizzi) - Art. 12 (estensione dei patti ai contratti di leasing) - Art. 14 (limitazione della libertà contrattuale della Ditta nei rapporti con i terzi) - Art. 16 (clausola compromissoria)

Jesi Iì,

Il Direttore Generale (Ing. Leonardo Leoni)

Si attesta che il presente atto è divenuto esecutivo per decorrenza del 15° giorno dalla sua pubblicazione.

Jesi Iì, ... 1.8 LUG. 2014....

II Direttore Generale (Ing. Leonardo Leoni)